

REGOLAMENTO DELL'OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO

(Emanato con D.R. n. del)

Articolo 1

Costituzione dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico

L'Ospedale Veterinario Universitario Didattico – OVUD (già costituito ai sensi degli art 18 e 65 del precedente Statuto) è istituito ai sensi dell'Art. 3 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Perugia. Costituisce una Struttura con funzione di supporto alle attività didattiche del Dipartimento di Medicina Veterinaria ed eroga servizi veterinari clinici, diagnostici ed assistenziali.

Ferme rimanendo le prerogative del Dipartimento di Medicina Veterinaria quale struttura di riferimento, il funzionamento dell'OVUD sotto il profilo organizzativo e gestionale è demandato al Direttore Sanitario e al Comitato di Gestione secondo le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Spazi a disposizione dell'O.V.U.D.

L'ospedale utilizza per lo svolgimento delle sue attività i locali specificatamente individuati e messi a disposizione dal Dipartimento di Medicina Veterinaria.

I servizi clinici, diagnostici ed assistenziali possono estendersi anche all' esterno della struttura ospedaliera, sia occasionalmente, sia in virtù di specifici accordi e convenzioni stipulate dal Dipartimento con soggetti pubblici e privati.

Articolo 3

Scopi dell'Ospedale

L'Ospedale ha come scopi quelli di seguito elencati:

- 1) consentire agli studenti di applicare nella pratica clinica le nozioni teoriche apprese nei corsi di studio;
- 2) erogare attività cliniche, diagnostiche ed assistenziali, generiche e specialistiche su specie animali domestiche e non, finalizzate alle attività didattiche;
- 3) promuovere l'aggiornamento scientifico e professionale sia per gli operatori interni, sia per i professionisti esterni (aggiornamento *post-lauream*) nell'ambito delle iniziative promosse dal Dipartimento;
- 4) favorire l'arruolamento della casistica clinica e le attività dei laboratori per consentire ampia disponibilità di materiale clinico-didattico;
- 5) partecipare all'attività di ricerca del Dipartimento.

Articolo 4

Organizzazione dell'Ospedale (Direzione Sanitaria, Reparti e servizi, Comitato di gestione, Amministrazione)

La direzione dell'Ospedale è affidata al Direttore Sanitario, Medico Veterinario iscritto all'Ordine professionale, docente afferente al Dipartimento e nominato dal Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria, sentiti i referenti che verranno individuati nell'ambito dei Settori Scientifici Disciplinari che operano in OVUD, e dura in carica fino a conclusione del mandato del Direttore del Dipartimento.

Il Comitato di gestione tiene aggiornato un elenco di tutto il personale docente e non docente, iscritto all'ordine professionale, e del personale tecnico e amministrativo che svolge regolare attività in OVUD. Detto elenco viene predisposto e approvato dal Dipartimento.

L'OVUD è organizzato in reparti che rispecchiano le principali suddivisioni delle attività ospedaliere:

1. Reparto di Medicina Interna con Centro Emotrasfusionale
2. Reparto di Chirurgia e Radiodiagnostica
3. Reparto di Ostetricia
4. Reparto di Diagnostica di Laboratorio

Le attività cliniche, diagnostiche ed assistenziali in OVUD si svolgono attraverso servizi mono o multidisciplinari approvati e coordinati dal Comitato di gestione.

Il Direttore Sanitario, di concerto, con il Direttore del Dipartimento, nomina un responsabile per ogni Reparto su indicazione degli afferenti al reparto medesimo. I responsabili dei Reparti entrano a far parte del Comitato di Gestione di cui al successivo Art.6.

L'Ospedale non gode di autonomia amministrativa e gli importi introitati a qualsiasi titolo verranno contabilizzati all'interno del bilancio unico di Ateneo – CDR (Centro di Responsabilità) Dipartimento di Medicina Veterinaria. Viene istituito uno sportello unico (di seguito indicato come Accettazione), in cui vengono espletate tutte le pratiche amministrative correlate ai servizi dell'Ospedale offerti all'utenza. L'Accettazione registra gli introiti derivanti dalle attività conto terzi, che verranno contabilizzati, secondo le modalità di cui al presente cpv, ai reparti di competenza.

Articolo 5

Attribuzioni del Direttore Sanitario

Il Direttore Sanitario dirige la struttura ospedaliera cui è preposto ed è responsabile del coordinamento dei reparti e dei servizi che assicurano le prestazioni sanitarie di competenza dell'Ospedale.

Opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato di Gestione, con il quale concorre al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Dipartimento.

Presiede il Comitato di Gestione e lo convoca per discutere l'Ordine del Giorno da lui predisposto, ovvero i punti indicati dai richiedenti.

Articolo 6

Comitato di Gestione

Il Direttore Sanitario per l'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 5, si avvale di un Comitato di Gestione costituito dal medesimo, dai Responsabili dei reparti, da un rappresentante del Personale Tecnico/Amministrativo designato dai rappresentanti del pta medesimo in Consiglio del Dipartimento tra il pta che svolge attività in OVUD e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento o da un suo delegato che partecipa alle riunioni con compiti consultivi, di verbalizzazione e di coordinamento per dare attuazione alle decisioni inerenti la parte amministrativo-contabile. Nel caso in cui vengano poste all'ordine del giorno tematiche coinvolgenti direttamente l'attività didattica, partecipa alla discussione, con diritto di voto, anche il Direttore del Dipartimento o il Presidente del Corso di Studio in Medicina Veterinaria e un rappresentante degli Studenti designato dagli stessi tra i rappresentanti del Consiglio di Dipartimento.

Le riunioni, presiedute dal Direttore Sanitario, sono valide con la presenza della metà più uno degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati, e le deliberazioni sono valide quando sono adottate dalla metà più uno dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Direttore Sanitario. Il Comitato viene convocato dal Direttore Sanitario, almeno una volta ogni due mesi, ovvero su

espressa richiesta avanzata al medesimo per iscritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dalla metà dei suoi componenti.

Articolo 7

Comitato dei garanti

Viene istituito un Comitato dei Garanti per la verifica della rispondenza dell'Ospedale alle sue funzioni didattiche. Il Comitato è composto dal Direttore del Dipartimento (o da un suo delegato) che lo presiede, dal Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (o da un suo delegato), dal Direttore Sanitario dell'Ospedale, da un rappresentante del personale TA e da uno Studente, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, designati, questi ultimi due, tra i rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento.

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del Presidente. Il Comitato può essere riunito anche su richiesta di metà dei suoi membri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Il Comitato redige una relazione, che tenga conto anche delle schede di valutazione degli studenti, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Articolo 8

Accesso all'Ospedale

Può accedere all'OVUD per svolgere le prestazioni di competenza dell'Ospedale, con le modalità stabilite dal Comitato di Gestione, tutto il personale strutturato del Dipartimento, inclusi dottorandi di ricerca, borsisti post-dottorato, collaboratori ad attività di ricerca, fruitori di contratti di collaborazione (contrattisti) e personale docente disciplinato a contratto.

Oltre al personale sopra citato partecipano alle attività in OVUD studenti, tirocinanti, iscritti ai corsi di Master universitari, iscritti a Scuole di specializzazione o altre figure secondo le modalità previste dal Comitato di gestione.

Possono accedere all'Ospedale:

1. Conducenti degli animali limitatamente alle sale d'attesa e di visita;
2. Visitatori e Medici Veterinari in visita per scambi culturali o stage clinico-pratici, identificati ed accompagnati da un operatore, previa autorizzazione del Direttore Sanitario;
3. Studenti di altri Atenei per attività di tirocinio previa autorizzazione del Direttore Sanitario;
4. Medici Veterinari referenti per visite di consulto e/o specialistiche.

Articolo 9

Organizzazione dei Reparti e dei servizi e regole di comportamento generale.

Il comportamento all'interno della struttura del personale che vi opera e delle figure che vi possono accedere e il funzionamento dei reparti e dei servizi, viene disciplinato da apposite procedure operative OVUD redatte dal Comitato di Gestione.

Articolo 10

Ricevimento, accettazione e dimissioni dei pazienti animali

1) Accettazione

- a. I proprietari/conducenti del paziente animale o i portatori di campioni biologici, al momento dell'ingresso nell'Ospedale, devono recarsi in "Accettazione" per la registrazione;
- b. Dopo la registrazione, ad ogni cliente è consegnato un foglio di accettazione con il numero identificativo del caso. Il numero si riferisce ad un unico paziente ed è destinato a tutto il materiale clinico inerente al caso.

2) Iter diagnostico-terapeutico

Studenti e tirocinanti, sotto la supervisione del medico veterinario autorizzato, eseguiranno il segnalamento ed i rilievi anamnestici e semeiologici;

- a. Dopo l'accettazione, convalidata dal medico di turno, il paziente verrà indirizzato al Reparto di competenza;
- b. Il proprietario o conduttore dell'animale dovrà firmare un modulo di consenso informato dopo aver preso visione delle procedure con lo specialista;
- c. Dopo la visita clinica effettuata presso il servizio di competenza al proprietario o conduttore verranno notificati gli aspetti diagnostici, prognostici e terapeutici, nonché un preventivo di spesa da considerarsi indicativo, previo rilascio del consenso informato da parte del proprietario. Nel caso in cui nel successivo iter diagnostico si rendessero necessarie variazioni in aumento dell'importo preventivato si dovrà chiedere il consenso al conduttore o proprietario dell'animale, salvo i casi di emergenza;
- d. Studenti e tirocinanti, parteciperanno attivamente all'iter diagnostico-terapeutico del caso;
- e. Le indagini specialistiche necessarie al completamento dell'iter diagnostico saranno effettuate presso le strutture del Dipartimento qualora disponibili.

3) Dimissioni

- a. Al momento della dimissione al proprietario è consegnato un foglio di dimissione firmato dal Medico Veterinario responsabile del caso. Il conduttore dell'animale è tenuto a provvedere al saldo delle prestazioni presso l'accettazione.
- b. Copia dell'intera cartella clinica è rilasciata, previo pagamento, su richiesta del proprietario, dopo autorizzazione del Direttore sanitario. La documentazione relativa al caso verrà custodita presso gli Archivi del Dipartimento.

4) Decesso

La necropsia del paziente viene eseguita presso il Reparto di Diagnostica Laboratoristica salvo espressa volontà del proprietario di disporre del cadavere.

5) Informatizzazione

Le cartelle cliniche comprendenti i risultati degli esami diagnostici e dell'iter terapeutico vengono redatte in formato elettronico attraverso il sistema informatico in dotazione all'OVUD a cura dei servizi ospedalieri competenti.

Alle cartelle cliniche registrate nel sistema informatico dell'OVUD, prive dei dati sensibili secondo la normativa vigente, possono accedere gli studenti, e il personale docente in servizio presso il Dipartimento. L'accesso a tali dati da parte di altri soggetti deve essere autorizzato dal Direttore Sanitario.

6) Orario di funzionamento

L'accettazione dei pazienti, in regime ordinario, è effettuata dal lunedì al venerdì, mentre l'attività clinica e l'accettazione in regime d'emergenza/pronto soccorso, prosegue sette giorni su sette senza limiti di orario.

La dimissione viene di norma effettuata negli orari di presenza del personale amministrativo.

Articolo 11

Ricoveri

Il ricovero degli animali è articolato in diverse tipologie: day-hospital, degenza ordinaria, isolamento e terapia intensiva.

Articolo 12

Norme generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento varranno le norme statutarie e regolamentari dell'Università di Perugia, riguardanti le Strutture di supporto.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio *on line* dell'Ateneo.